CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017

In data 30/08/2018, alle ore 10:30, presso la sede dell'Ente parco nazionale del Gargano, in Monte Sant'Angelo (FG), in Via Sant'Antonio Abate n. 121, si sono riuniti:

Per la parte datoriale		
CARICA	**Cognome e Nome Firmatario**	**FIRMA**
Il Presidente	Carmela Strizzi	
Per la parte sindacale		
ORGANIZZAZIONI SINDACALI		**FIRMA**
SIGLA	**Cognome e Nome Firmatario**	
FP/CGIL	Salvatore Nicola	
CISL/FP	Guidato Michele (delegato giusta nota prot. n. 5141/2018 del 30/08/2018)	
UIL/PA	Perna Angelo (delegato giusta nota prot. n. 5046/2018 del 23/08/2018)	
FED. CONFSAL UNSA	ASSENTE	
FED. NAZ.LE INTESA FP	ASSENTE	
RDB/PI	ASSENTE	
FLP	ASSENTE	
RSU AZIENDALE	Ciro Magno	
	Antonio Masulli	
	Michele Guidato	

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo integrativo dell'Ente parco nazionale del Gargano.

Articolo 1

Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Le parti concordano sulla necessità della nuova formulazione della ipotesi di accordo per l'anno 2017, in sostituzione di quella sottoscritta in precedenza, a seguito dell'adozione, da parte dell'Ente, dei provvedimenti dirigenziali n. 324 del 26/07/2018 e n. 335 del 30/07/2018 recanti la ricostituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale a far data dall'annualità 2010 e fino all'annualità 2017, che, di fatto, hanno variato la situazione complessiva delle risorse assegnate per l'annualità 2017 sia in relazione alla costituzione del fondo che, conseguentemente, in relazione all'utilizzo di dette risorse. Pertanto il presente accordo annulla e sostituisce l'ipotesi sottoscritta tra le parti in data 02/03/2018.
2. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Ente parco nazionale del Gargano ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2017, dei criteri di utilizzo del Fondo per i trattamenti accessori di ente.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, continuano ad applicarsi le clausole del contratto collettivo integrativo dell'Ente parco nazionale del Gargano sottoscritto in data 30 ottobre 2009 (d'ora in avanti "CCI 2006-2009").

Articolo 2

Criteri di utilizzo del fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree

1. Il fondo disponibile per i trattamenti accessori di ente è quantificato, per l'anno 2017, in € 196.404,99 a titolo di risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, oltre alle altre risorse una tantum derivanti da economie degli anni precedenti.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi:

UTILIZZO		IMPORTI
A	Indennità di Ente – quota parte a carico del FUA	€ 31.679,52
B	Risorse poste dal CCNL a carico del FUA per finanziare la quota del TFR sull'indennità di ente	€ 2.831,95
C	Versamento all'Erario del 10% del FUA (art. 67, comma 5, D.L. n. 112/2008, convertito nella L. 122/2008)	€ 18.629,00
D	Assenze per malattia dipendenti (art. 71, comma 1, D.L. n. 112/2008, convertito nella L. 122/2008) – Economie di bilancio	€ 1.169,00
E	Salario di professionalità (art. 9, comma 2, CCI 2006/2009)	€ 60.885,38
F	Indennità rischi, disagi, reperibilità per autista (art. 9, comma 3, CCI 2006/2009)	€ 2.700,00
G	Posizioni organizzative (n. 4 dal 01/01/2017 al 30/06/2017 e n. 8 dal 01/07/2017 al 31/12/2017), determinate nell'importo annuo massimo previsto dal CCNL (€ 2.582,28)	€ 15.195,96
H	Performance organizzativa ed individuale	€ 44.062,24
I	Progressioni economiche orizzontali già assegnate nel 2010	€ 19.251,94
TOTALE		**€ 196.404,99**

3. Le risorse del fondo, come indicate nella tabella di cui al precedente comma, risultano quantificate tenuto conto dei seguenti criteri:
   - gli istituti di cui alle lettere A), B), C) e D) sono determinati mediante applicazione di criteri e parametri previsti dalla normativa vigente (leggi e disposizioni di C.C.N.L.);
   - sono fatti salvi gli istituti previsti dal precedente CCI 2006/2009, sottoscritto in data 30/10/2009, ed in particolare quelli relativi all'applicazione dell'art. 9, commi 2 e 3. Gli istituti di cui alle lettere E) ed F), sono determinati, pertanto, in applicazione alle richiamate norme del CCI 2006/2009, sottoscritto in data 30/10/2009, che nel presente contratto si intendono totalmente confermate;
   - in merito all'istituto di cui alla lettera G), determinato in applicazione dell'art. 16 del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente di comparto, sottoscritto in data 1 ottobre 2007, l'Amministrazione ritiene che in base alle attuali esigenze di servizio si rende necessaria l'attivazione e la conseguente assegnazione complessivamente di otto posizioni organizzative, ciascuna quantificata nella misura massima prevista dal vigente C.C.N.L. di categoria;
   - l'istituto di cui alla lettera H) rinviene dalla differenza tra l'importo complessivo del fondo, destinato annualmente al trattamento economico accessorio del

personale dipendente, e le rimanenti voci previste nella tabella di cui al comma precedente;

- le risorse appostate di cui all'istituto contrassegnato con la lettera I) vengono utilizzate annualmente a seguito degli sviluppi economici all'interno delle aree già assegnati nell'anno 2010, con le decurtazioni operate a seguito delle cessazioni del personale intervenute nel periodo 2010/2017.

4. Le parti convengono che i criteri e le modalità fissate nell'art. 8, del CCI sottoscritto in data 30/10/2009, non risultano più utilizzabili ai fini dell'erogazione dei premi relativi alla performance collettiva e individuale, eccezion fatta solamente per il fattore denominato "*parametro fisso area professionale*" (istituito dall'art. 8, comma 7), elemento quest'ultimo che le parti, di comune accordo, stabiliscono di mantenere vigente in quanto criterio ancora attuale.
5. Le parti stabiliscono, altresì, che, nel caso ad esercitare le funzioni di direttore venga investito temporaneamente un dipendente della struttura organizzativa dell'Ente, al medesimo viene riconosciuto, a titolo di premio per la performance collettiva e individuale, un importo nella misura massima del 10% dell'ammontare complessivo della voce del fondo destinata annualmente alla remunerazione della performance collettiva e individuale, di cui alla lettera H) della tabella riportata al precedente comma 2, fatti salvi la valutazione operata dall'Organismo indipendente di valutazione della performance ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
6. Le somme che, a consuntivo, risultassero non utilizzate per le finalità di cui alla tabella riportata al precedente comma 2, vanno ad incrementare le risorse di cui alla lettera H) della medesima tabella.

Art. 3

Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, restano in vigore le clausole del precedente contratto integrativo, sottoscritto in data 30 ottobre 2009, in quanto compatibili con il presente contratto e con le vigenti disposizioni.